

# Restituzione oneri urbanizzazione: il termine decorre dalla scadenza annuale dell'inizio lavori

---

11 Luglio 2013

Con sentenza del 1 luglio 2013, n. 489 il Tar Emilia Romagna ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'individuazione del momento in cui il diritto alla restituzione degli oneri concessori può essere esercitato in caso di mancato inizio lavori e conseguente decadenza del titolo edilizio.

Il Tribunale amministrativo ha, in particolare, respinto la tesi dell'amministrazione comunale secondo cui era intervenuta la prescrizione decennale del diritto alla restituzione in quanto la pretesa creditoria doveva decorrere dalla data di versamento degli oneri di urbanizzazione in tesoreria o, al limite, dalla data di ritiro del titolo.

Il Collegio ha osservato che, come già evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, *"(...) per i diritti di credito, la realizzazione dei quali esige un'attività del creditore, la prescrizione decorre dal giorno in cui l'attività poteva essere compiuta ed egli poteva, così, mettersi in grado di esigere la prestazione dovuta (...) sia perché l'inerzia del titolare del diritto assume rilevanza dal momento in cui è possibile esercitare il diritto (...)"* ( Cons. Stato n. 954/2003; Tar Campania n. 247/2008).

Sulla base di tale tesi è stata, quindi, accolta la tesi della ricorrente volta a far coincidere la decorrenza del relativo termine di prescrizione decennale dal momento in cui il rimborso poteva essere effettivamente esercitato e, pertanto, dalla data di scadenza del termine annuale previsto per l'inizio dei lavori.

***In allegato la sentenza del Tar Emilia Romagna del 1 luglio 2013, n. 489***

[12314-ALLEGATO.pdf](#) [Apri](#)